Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Penale in composizione collegiale (Pres. Est. Di Martino), sentenza n. 2146 del 30 maggio 2017

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/98) – Dolo specifico – Fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro o mediante l’utilizzo di documenti contraffatti o alterati.

Le condotte volte a procurare illegalmente l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato commesse prima dell’entrata in vigore della l. 94/2009 [che ha modificato l’art. 12 d.lgs. 286/98] e non connotate da dolo specifico del profitto, integrano la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 12 d.lgs. 286/98 e non la più grave fattispecie di cui al comma 3 (nel caso di specie, il Tribunale escludeva la sussistenza del dolo specifico in quanto, pur formalmente contestata la fattispecie di cui all’art. 12 comma 3 d.lgs. 286/98 [nella versione precedente all’entrata in vigore della l. 94/2009], già nella narrativa del capo d’imputazione non veniva individuato il dolo specifico del profitto; per l’effetto riqualificava il fatto ai sensi dell’art. 12 comma 1 d.lgs. 286/98).

La circostanza aggravante del fatto commesso da tre o più persone o mediante l’uso di documenti contraffatti, prevista dal comma 3 bis dell’art. 12 d.lgs. 286/98 nella versione antecedente alla modifica legislativa intervenuta con l. 94/2009, era circostanza aggravante ad effetto comune e, come tale, priva di rilievo ai fini del computo della prescrizione (nel caso di specie, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 12 comma 1 d.lgs. 286/98, il Tribunale pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione).